



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione
Settore Opere Pubbliche

Il Dirigente

Al Settore
Del Genio Civile
Via Andrea Sabatini, 3
84121 SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0129922 20/02/2013

Mittente : Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-Fondo inves

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno

Classifica : 15. Fascicolo : 16 del 2013



95
Comit
provvisoria

e p.c. All'A.G.C. Avvocatura
Settore Contenzioso
Civile e Penale
Via Marina n. 19/c
Palazzo Armieri
80133 - Napoli

Oggetto: Richiesta di pagamento delle somme riconosciute in sentenza 443/2012.

Si trasmette per i provvedimenti di competenza la sentenza n. 443/12, con la quale il Giudice di Pace di Sala Consilina ha annullato il DD n. 189 del 10/11/2011, unitamente alla richiesta di pagamento avanzata dallo Studio Legale Casale & Maggio, erroneamente trasmessa allo scrivente Settore dall'A.G.C. Avvocatura.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Italo Giulivo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
1 MAR. 2013	
4 MAR. 2013	
FIRMAZIONE	
SETTORE	SETT. 01 02 03 04
RESPONSABILITÀ	P.O. P.F. P.S.
Deane/Rosole	



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

casalini

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0047133 21/01/2013

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-Fondo inves...

Classifica : 4.1.1.



A.G.C.15 - SETTORE 04
LAVORI PUBBLICI
VIA DE GASPERI, 28
NAPOLI

N. Pratica: 4399/12

Oggetto: Bianco Vincenzo

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della richiesta di pagamento delle spese processuali, su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 443/12, del Giudice di Pace di Sala Consilina, che parimenti si allega, con cui era stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 189/11.

Pertanto, stante la fondatezza delle motivazioni, si ritiene non sussistano sufficienti elementi per eventuale gravame, con conseguente aggravio di oneri a carico della Regione Campania.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. P. Citra 089/727072

dele

A.G.C. 15 SETTORE OO.PP.			
SERVIZIO DI DESTINAZIONE			RESPONSABILE PROCEDIM.
1	2	3	
25-1-2013			<i>Rg. N. 7/2/2013</i>

21-1-13

Salerno, lì 20.11.2012



OGGETTO: **RICHIEDA DI PAGAMENTO DELLE SOMME RICONOSCIUTE IN SENTENZA N. 443/2012 CON LA QUALE IL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SUL RICORSO R.G. N. 1108/2011 HA DISPOSTO LA VS CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO.**

Sett.le Regione Campania,

nella qualità di difensore, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, del sig.

Bianco Vincenzo e della Società Calabria Pasquale s.r.l.

richiedo

il pronto pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza n. 443/2012 resa dall'On.le Giudice di Pace di Sala Consilina – dott.ssa Giovanna Scaffa - in data 17.09.2012, depositata in data 24.09.2012 e munita di formula esecutiva in data 15.11.2012 che si notifica in uno alla presente richiesta di pagamento (**cfr. All. 1**).

Nello specifico, con tale sentenza è stata disposta la VS condanna alla refusione delle spese di giudizio pari ad euro 200,00 per onorari, euro 93,00 per spese, oltre c.a.p. ed iva come per legge.

Per l'effetto è dovuta allo scrivente la somma omnia comprensiva di euro 344,68 così suddivisa:

➤ Per onorari

€ 200,00

27 NOV. 2012

STUDIO LEGALE
CASALE & MAGGIO

➤ Per spese	€ 93,00
➤ CNAP 4% (su onorari)	€ 8,00
➤ IVA 21% (su onorari +cnap)	€ 43,68
<u>PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI</u>	<u>€ 344,68</u>



Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'Avv. Umberto Casale (C.F.: CSLMRT81L03E977Q - P.iva: 0477 708 065 8) con studio legale in Salerno alla via G. Lanzalone n.3 c.a.p. 84126 alle seguenti coordinate bancarie

Iban conto corrente bancario:
IT34J0539215207000001347891 -
Banca della Campania

Avv. Umberto Casale

Di seguito si notifica copia conforme della sentenza n. 443/2012 resa dall'On.le Giudice di Pace di Sala Consilina – dott.ssa Giovanna Scaffa - in data 17.09.2012, depositata in data 24.09.2012 e munita di formula esecutiva in data 15.11.2012 alla Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. domiciliata presso la sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 – c.a.p. 80132

RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

L'anno 2012, il giorno 20 novembre in Salerno, nella qualità come in atti, ai sensi della L. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Umberto Casale, del Foro di Sala Consilina, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sala Consilina n. 110 del 25.07.2012 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto

STUDIO LEGALE
CASALE & MAGGIO

Consiglio, previa iscrizione al registro cronologico n. 4/2012, ho notificato copia
conforme della sentenza n. 443/2012 resa dall'On.le Giudice di Pace di Sala
Consolina - dott.ssa Giovanna Scaffa - in data 17.09.2012, depositata in data
24.09.2012 e munita di formula esecutiva in data 15.11.2012 alla:

➤ *Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. domiciliata
presso la sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 - c.a.p. 80132*

La notifica ho eseguito mediante spedizione di copia, conforme all'originale, in data
corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con
raccomandata a/r n. 76530348232-2 spedita dall'ufficio postale di Salerno.



Mr. Umberto Casale

COPIA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

Sent. N. 463/12
R. G.N. 1108/11
Rep. N. _____
Cron. N. 1996/12
Pubbli. il 26.9.12

Avv. Giovanna Scaffa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1108 /11 R. G. posta in decisione all'udienza del 17.09.2012 e promossa da

BIANCO VINCENZO e CALABRIA PASQUALE srl in persona del legale rapp. te p. t., rappresentati e difesi dagli avv. ti Rosa Agrello e Umberto Casale, tutti elett. te dom. ti in Sala Consilina alla via Gramsci n.18/21 nello studio dell'Avv. Carmela Marino
RICORRENTI

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p. t., dom. ta c/o la sede in Napoli alla via Santa Lucia n.81

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO : opposizione a decreto n.189 del 10.11.11 e notificato il 24.11.11
CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 22 l. 689/81, depositato in data 19.12.11 i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, proponevano opposizione per l'annullamento del decreto n.189 emesso dalla Giunta Regionale della Campania - A.G.C. 15 il 10.11.11, notificato il 24.11.11 ed avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia del decreto 168/11, con cui era stata disposta l'archiviazione della sanzione amministrativa ex art.28 co.1 della L.R. 54/85 comminata al Bianco Vincenzo, per aver esercitato abusivamente attività estrattiva e al legale rapp. te p. t. della Calabria Pasquale srl, ritenuto il presunto autore materiale. A fondamento dell'opposizione deducevano l'illegittimità del decreto impugnato per inesistenza della violazione contestata, come accertato dal Tar - Salerno, dapprima con ordinanza 429/11 e successivamente con sentenza n.670/12, nonché dal Tribunale di Salerno sez. riesame, che con ordinanza del 30.5.12, disponeva il dissequestro del terreno del Bianco e la restituzione del bene all'avente diritto, non essendo emersi elementi costitutivi della qualificazione di un'attività di movimentazione di terreno come cava.

Ecceppiva inoltre l'illegittimità del decreto per aver sospeso l'efficacia di quello avente n.168/11, sull'erroneo presupposto di una connessione oggettiva fra la sanzione irrogata ed il reato imputato, che avrebbe determinato la competenza del giudice penale. Chiedeva pertanto l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.

Con decreto il giudice, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 28.05.12, ordinando altresì il deposito di cui all'art. 23, co. 2 L. 689/81.

Non si costituiva l'Ente resistente che non provvedeva neanche a depositare la prescritta documentazione.

Dopo alcuni rinvii e l'alternarsi di più giudicanti, la causa era assegnata alla scrivente e all'udienza del 17.09.2012 sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, veniva decisa con lettura del dispositivo.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Regione Campania, non costituitasi nonostante la rituale notifica del ricorso e pedissequo decreto e successiva rinotifica degli atti.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.

Tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente, per richiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, sono state provate nel corso del procedimento e non sono state confutate dall'Autorità resistente.

Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla sentenza n 670/12 emessa dal Tar Salerno, si rileva l'inesistenza della violazione contestata ai sensi dell'art.26 LRC 54/85, infatti detto Tribunale ha accertato che l'attività di movimento terra posta in essere dai ricorrenti sul terreno di proprietà del Bianco, non era svolta per fini estrattivi (non essendo quantificabile l'entità dell'estrazione) né per fini di commercializzazione del materiale rimosso.

L'assunto è confermato dall'ordinanza del 30.5.12, resa dal Tribunale di Salerno sez. riesame, con la quale l'organo giudicante, in assenza di elementi idonei a qualificare un'attività di movimentazione di terreno come cava, disponeva il dissequestro del terreno del Bianco e la restituzione del bene all'avente diritto.

Da quanto innanzi è evidente che i ricorrenti non hanno commesso alcuna infrazione, perciò viene meno il presupposto dell'atto impugnato, che pertanto dev'essere annullato. Il motivo è assorbente e rende superfluo l'esame delle altre doglianze pure sollevate dai ricorrenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art 91 cpc e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il G. di P.

definitivamente pronunciando nella causa RG 1108/11 così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della Regione Campania in persona del Presidente pt;
 - 2) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto n.189 emesso dalla Giunta Regionale della Campania - A. G.C. 15 il 10.11.11, notificato il 24.11.11 e dichiara l'efficacia del decreto di archiviazione n 168/11 ;
 - 3) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti che liquida in € 93,00 per spese ed € 200,00 per onorario, oltre c. a. p. e iva come per legge.
- Sala Consilina 17.09.2012

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanna Scafà

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI SALTA CONSILINA

ELABORAZIONE COPIE

Avv. *Casale*

LICENZA N. *13*

Richiesta del *12.11.2012*

Rilasciate il

REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'Avv. *CASALE*

Sala Consilina, li 15 NOV 2012

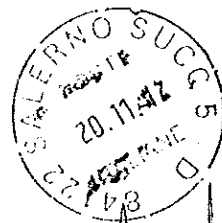
IL CANCELLIERE

F. To IL CANCELLIERE
D.ssa Rosaria Valitutto



È copia conforme al suo originale,
che si rilascia per uso notifica.
Sala Consilina, li 15 NOV 2012

IL CANCELLIERE
D.ssa Rosaria Valitutto



Avv. Valitutto